

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

Estratto del processo verbale del 26.4.2018 della Commissione esaminatrice nominata con D.A.G. in data 8 marzo 2018:

“... ”

Il Presidente, considerato che,

- Ai sensi dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, *“Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*,

- che in data odierna, per la prima volta, si è riunita la Commissione, invita la Commissione a procedere alla determinazione dei criteri di massima da seguire per la valutazione delle prove concorsuali.

La Commissione, considerate le materie oggetto delle prove d'esame, delibera i seguenti criteri di correzione degli elaborati, allo scopo di garantire la formazione di giudizi oggettivi ed uniformi nella correzione.

Potrà essere considerato idoneo, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.A.G. 6 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 4ª Serie speciale n. 98, del 29 dicembre 2017 e dell'art. 26 R.D. 30.10.1933 n. 1612, il singolo elaborato che:

- presenti una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, e rilevi adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione degli atti giudiziari;
- presenti una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando buona conoscenza dell'istituto cui direttamente si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale;
- tratti, con capacità di sintesi, tutte le problematiche tecnico – giuridiche poste dalla traccia;
- dimostri capacità argomentative supportate da una adeguata motivazione logico – giuridica;
- con riferimento all'atto defensionale, dimostri capacità di svolgimento coerente e sistematico di argomenti difensivi e incisività dialettica.

I voti inferiori e superiori saranno graduati secondo lo scostamento, in negativo o in positivo, dalla prova della sufficienza del valore di riferimento ...”.

